

# LA CORSA ALLA PENSIONE



QUANDO ?

# PENSIONI D'ANZIANITÀ

**Legge 247/2007**

01.07.2009 al 31.12.2010 QUOTA 95 ( 59 e 36 o 60 e 35 )

Scuola dal 01.01.2008 al 31.12.2009 anni 58 e 35

dal 2010 QUOTA 95 ( 59 e 36 o 60 e 35 )

<b>2011</b>	60 + 36 o 61 + 35 ( quota 96 )
<b>2012</b>	60 + 36 o 61 + 35 ( quota 96 )
<b>2013</b>	61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
<b>2014</b>	61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
<b>2015</b>	61 e 3 mesi + 36 o 62 e 3 mesi + 35 ( QUOTA 97,3)

**I requisiti devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento mentre i 40 anni si possono raggiungere con 16 gg.11mm.39aa**

**CIRCOLARE INPDAP N. 7 DEL 13 MAGGIO 2008 - l'INPS messaggio n. 3305/2015.**

**Dal 1° gennaio 2015 si farà riferimento alla durata della vita media della vita, con un incremento massimo di tre mesi rispetto ai limiti attuali.**

# I REQUISITI PER IL DIRITTO AL PENSIONAMENTO AL 31.12.2011 PERSONALE SCUOLA COMPRESO

- QUOTA 96 (età 60 e 36 di contributi o 61 e 35)  
anche con arrotondamento per arrivare ad anni 61 -  
esempio 60 e 4 mesi e 35 e 8 mesi
- 40 ANNI di contributi (al 31.08.2011 minimo 16 gg 7  
mm e 39 anni)
- 61 ANNI la donna con minimo 15 anni di contributi se  
in servizio al 31.12.92 diversamente 20 anni
- 60 ANNI **donne nel settore privato**
- 65 ANNI l'uomo con minimo 15 anni di contributi  
in servizio al 31.12.92 diversamente 20 anni

**DIRITTO CHE AVREBBE CONSEGUITO**  
**AL 31.12.2012 IL PERSONALE SCUOLA**  
**(CENSIMENTO QUOTA 96)**

- **QUOTA 96** (età 60 e 36 di contributi o 61 e 35)  
anche con arrotondamento per arrivare ad anni 61 -  
esempio 60 e 4 mesi e 35 e 8 mesi
- **40 ANNI** di contributi (al 31.08.2011 minimo 16 gg 7  
mm e 39 anni)
- **61 ANNI** la donna con minimo 15 anni di contributi se  
in servizio al 31.12.92 diversamente 20 anni
- **60 ANNI** **donne nel settore privato**
- **65 ANNI** l'uomo con minimo 15 anni di contributi  
in servizio al 31.12.92 diversamente 20 anni

**LA CORTE COSTITUZIONALE HA RESPINTO IL RICORSO PRESENTATO  
DAI LAVORATORI DI QUOTA 96- NOVEMBRE 2013 e Boccato il referendum per  
abrogare la riforma Fornero in data 20.01.2015**

## segue

**IN SALVO CON I REQUISITI MATURATI A FINE 2011 -TUTTO RESTA IMMUTATO E SI VA IN PENSIONE CON LE REGOLE PREESISTENTI**

**FINESTRA MOBILE PER TUTTI I DIPENDENTI - nella scuola dall'anno dopo**

**Il D.L. 101/13(art. 2 comma 4 e 5) annulla la sentenza del TAR Lazio n. 2446/13 dando una interpretazione autentica (ex tunc) all'art. 24 comma 3 e comma 4 del D.L. 214/2011**

**viene confermata la validità della circolare della F.P. n. 2/2012 che prevedeva che L'Amministrazione deve collocare d'ufficio al compimento dei 65 anni di età tutti i dipendenti che entro il 31.12.2011 erano in possesso di almeno uno dei requisiti ante-Fornero (40 anni o quota 96)**

Pensione di vecchiaia anche con 15 anni di contributi per chi ha versamenti prima del 1992

31.12.1992

15 ANNI



- di 15 ANNI

dal 2013, per i lavoratori autonomi e dipendenti, 66 e 3 mesi, per le lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni e tre mesi e per le lavoratrici private autonome 63 anni e 9 mesi)

Con qualsiasi anzianità contributiva prima del 31.12.1992 purchè si raggiungano anche successivamente i 15 anni

CIRCOLARE INPS N.16 DEL 01.02.2013

## TIPOLOGIA PENSIONI

- Requisiti pre-Fornero-legge 104/1992...31.12.2014 - 31.12.2015
- Opzione donna in discussione per proroga 31.12.2015 Il diritto
- Pensione differita
- Prosecuzione volontaria
- Requisiti pre-Fornero - Soprannumero vedi scheda succ.
- Pensione e part-Time legge 331/97
- Pensione anticipata
- Pensione di vecchiaia
- Pensione di inabilità

**E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2011 - supplemento ordinario n. 276, la legge n. 214 del 22/12/2011 che converte con modifiche il decreto legge n. 201 del 6/12/2011.**

## **Esclusioni dall'applicazione**

**I nuovi requisiti previsti dal decreto non si applicano (art. 24, comma 14):**

- a) a quanti entro il 31/12/2011 maturano i requisiti previsti per il 2011; quindi solo quelli che avrebbero potuto accedere alla pensione al 1/9/2012.**
- b) alle donne che ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della legge 243/04 optano per il calcolo contributivo: 57 anni di età e 35 anni di anzianità e decorrenza della pensione dal 1° settembre dell'anno successivo fino al 2015- dal 2013 occorrono 57 anni e 3 mesi**

## Arrotondamento dell'anzianità contributiva (Messaggio Inps 2974/2015)

- "opzione donna" di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall'età anagrafica
- con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l'anzianità stessa deve essere interamente maturata.

# NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2015

## circ. INPS del 10 aprile 2015

- Dal 1.1.2015 l'importo della pensione per chi con almeno 18 anni al 31.12.1995 non potrà in ogni caso superare l'importo che si sarebbe determinato applicando le vecchie regole pre-Fornero
- Abolizione fino al 31.12.2017 della penalizzazione per chi cessa con una età inferiore ai 62 anni. Chi ha cessato l'attività prima del 2015 e cioè tra l'1.1.2012 e il 31.12.2014 resta il taglio già subito al trattamento pensionistico

Il limite alle pensioni, previsto dal comma 707 della legge di stabilità 2015, sarà applicato, non solo ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, ma a tutti gli assegni, anche quelli già liquidati e che sono andati in pensione negli anni 2012 - 2013 - 2014 e che possiedono un'anzianità contributiva al 31.12.1995 pari o superiore a 18 anni.

Penalizzato sarà maggiormente chi, alla data del 31.12.2011, aveva già maturato il diritto alla pensione di anzianità (con 40 anni di contributi) e ha proseguito l'attività lavorativa.

Si elimina l'incentivo introdotto dalla riforma Fornero, la cosiddetta quota C per chi ha lavorato anche oltre l'età "ordinaria".

La nuova norma è a rischio  
incostituzionalità in quanto ha effetto  
retroattivo.

I diritti acquisiti ed immutabili,  
trovano fondamento nell'art. 25,  
comma 2 della Costituzione, in ragione  
dell'efficacia della disposizione di legge  
nel tempo (tempus regit actum), ossia  
ogni atto va valutato secondo la norma  
vigente al momento in cui si verifica..

L'abolizione dei diritti acquisiti  
costituirebbe un pericolosissimo  
precedente.

Nella fattispecie pensionistica, una  
volta travolto il principio si può ad  
libitum, a piacere, azzerare qualsiasi  
diritto.

Non può essere che uno si svegli  
improvvisamente e proponga, ad  
esempio, un taglio del 50% di tutte le  
pensioni in essere

decreto legge n. 201 del 6/12/2011, pubblicato nella gazzetta  
ufficiale n. 284 del 6/12/11, convertito in legge 22  
dicembre 2011, n. 214 l'art. 24 riguarda le pensioni

## Essenzialmente sono dieci i punti di intervento:

- 1 - Contributivo per tutti dal 1/1/2012
- 2 - Soppressione delle pensioni di anzianità con le quote
- 3 - Pensione di vecchiaia a 66 anni tutti-donne privato 62
- 4 - Pensione anticipata con 41 anni 1 mese di anzianità per le donne e 42 anni e un mese per gli uomini
- 5 - Sospensione della perequazione automatica per il 2012 e per il 2013 sulle pensioni che superano il tetto stabilito di euro 1441
- 6 - Penalizzazioni e incentivi
- 7 - Soppressione delle finestre di attesa salvo eccezioni
- 8 - Anzianità contributiva dopo il 31/12/95, l'anzianità minima è di 20 anni-nel 2012 anni di età 63 anni dal 2013 anni 63 anni e 3 mesi
- 9 - Viene soppresso il limite di un minimo di tre anni dei periodi da totalizzare
- 10 - Soppressione della pensione privilegiata per i civili

## METODO DI CALCOLO

Anzianità contribuiva al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 minimo 34 anni	Anzianità maturata dal 1° gennaio 2012
<u>18 anni o più</u>	retributivo	retributivo	contributivo limitato
<u>meno di 18 anni</u>	retributivo	contributivo	contributivo
<u>nessuna anzianità contributiva</u>		contributivo	contributivo

# IL DECRETO SALVA-ITALIA

6 dicembre 2011, n.201

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011

**DA GENNAIO 2012**

**DA SISTEMA RETRIBUTIVO**

**PRO RATA A SISTEMA CONTRIBUTIVO**

**SONO INTERESSATI I LAVORATORI CHE AL  
31.12.2011 VANTANO UNA ANZIANITA'  
CONTRIBUTIVA MINIMA**

**DI 34 ANNI**

Publicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27/12/2011  
- supplemento ordinario n. 276, la legge n. 214 del  
22/12/2011 che converte con modifiche il decreto legge n.  
201 del 6/12/2011.

## 1 - Contributivo per tutti dal 1/1/2012 (Art. 24, comma 2)

Porta una lievissima riduzione nel calcolo della pensione per quanti al 31/12/2011 hanno un'anzianità di almeno 34 anni. Quelli che ne hanno di meno sono già in regime di calcolo misto dal 1/1/96.

Gli anni di lavoro dal 1/1/2012 alla cessazione saranno valutati col calcolo contributivo per cui subiranno una lieve decurtazione nel calcolo di questa quota di pensione fino anche a migliore...rispetto il sistema retributivo

# Simulazione retributivo pro rata contributivo

Retribuzione annua

Euro 30.000- età 55 anni - Anzianità contributiva nel 2011 anni 34

Età Anni	Contributivo Coeff. Trasf. 2013	Retributivo	
57	4,419 %		
58	4,538 %		
59	4,664 %		
60	4,798 / 4,661 %	euro 205 mensili	euro 225 mensili
61	4,940 / 4,796%	euro 250 mensili	euro 230 mensili
62	5,093 / 4,940%	euro 292 mensili	euro 235 mensili
63	5,287 / 5,094%	euro 335 mensili	euro 240 mensili
64	5,432 / 5,259%	euro 380 mensili	euro 245 mensili
65	5,620 / 5,435%	euro 425 mensili	euro 255 mensili



# Calcolo della pensione sistema retributivo/contributivo

## STATO

Es . 22.014 RPC X 0,455 = euro 10.016,37 QUOTA A

23.638 RMP X 0,345 = euro 8.155,11 QUOTA B

Totale annuo 18.171,48

mensile euro 1.514,29

14.676 x 33% x 5,435/100/13x12/12 QUOTA C 20,50

euro 1.534,79

+ 13<sup>^</sup> mensilità

**RPC** = retribuzione pensionabile alla cessazione

**RMP** = retribuzione media pensionabile

# Calcolo del rendimento del periodo complessivo

## ENTE LOCALE/SANITA'

*data di cessazione : 31.12.2012 con anni 43*

*mm. 00 aa. 40 coeff. Rendim. = 0,85300*

(al 31.12.1994 anzianità contributiva

Mm 00 aa. 26 coeff. Rendim. = 0,57300)

QUOTA A	Coeff. al 31.12.1992	0,5280 - sulla retribuz. alla cessaz.
QUOTA B	Coeff. sulla differenza	0,3250 - sulla retribuz 120 mm
QUOTA C	33% sulle retribuz.	Dal 01.01.2012 -sistema contributivo

# Il sistema Contributivo

## Il Coefficiente di Trasformazione

**DAL 2010**



Età	Coeff.	Età	Coeff. di Trasformazione
Anni		Anni	
57	4,720 %	57	4,419 % - 6,38
58	4,860 %	58	4,538 % - 6,63
59	5,006 %	59	4,664 % - 6,83
60	5,163 %	60	4,798 % - 7,07
61	5,334 %	61	4,940 % - 7,39
62	5,514 %	62	5,093 % - 7,64
63	5,706 %	63	5,287 % - 7,87
64	5,911 %	64	5,432 % - 8,10
65	6,136 %	65	5,620 % - 8,41

Vediamo la tabella in vigore dal 1/1/2013:

<b>Età</b>	<b>divisore</b>	<b>coefficiente</b>
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%

### Vecchi e nuovi coefficienti

<i>Età</i>	<i>1996- 2009</i>	<i>2010 - 2012</i>	<i>2013- 2015</i>	<i>2016 - 2018</i>
57	4,72	4,419 (-6,38)	4,304 (-2,60)	4,246 (-1,35)
58	4,86	4,538 (-6,63)	4,416 (-2,69)	4,354 (-1,41)
59	5,006	4,664 (-6,83)	4,535 (-2,77)	4,468 (- 1,48)
60	5,163	4,798 (-7,07)	4,661 (-2,86)	4,589 (- 1,55)
61	5,334	4,940 (-7,39)	4,796 (-2,91)	4,719 (- 1,61)
62	5,514	5,093 (-7,64)	4,940 (-3,01)	4,856 (- 1,70)
63	5,706	5,257 (-7,87)	5,094 (-3,11)	5,002 (- 1,81)
64	5,911	5,432 (-8,10)	5,259 (-3,18)	5,159 (- 1,90)
65	6,136	5,620 (-8,41)	5,435 (-3,30)	5,326 (- 2,01)
66	-	-	5,624	5,506 (-2,01)
67	-	-	5,826	5,700 (- 2,17)
68	-	-	6,046	5,910 (- 2,25)
69	-	-	6,283	6,135 (- 2,36)
70	-	-	6,541	6,378 (- 2,50)

N.B. Tra parentesi è indicata la riduzione in termini percentuali rispetto ai coefficienti in vigore nel triennio precedente.

## LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

**NOVITA' 2011 circ.Inpdap 56 del 22.12.2010**

La legge 449/1997, art.59, comma 9, fissa la decorrenza della pensione al 1° settembre di ogni anno anche se il requisito ( sia esso anagrafico o contributivo) venga maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31.12 dello stesso anno

- > ***I DIRIGENTI SCOLASTICI se non rispettano il termine del 28 febbraio per presentare le dimissioni. Hanno la possibilità di presentare le dimissioni in qualsiasi periodo dell'anno con preavviso di 90gg - Art.12 ccnl -***
- > ***Il diritto alla pensione subito se conseguito in servizio.***

## **IL DIRITTO ALLA PENSIONE NELLA SCUOLA**

- Comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97 recita
- Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.
- **IL DIRITTO SI CONSEGUE PERTANTO PER ANNO SOLARE**
- **NON SCOLASTICO**

# Pensione di vecchiaia ordinaria

*Le donne nel privato anni 60 fino al 31.12.2011*

**DAL 2012 anni 62 con elevazione  
temporale graduale...**

**nel 2021 a 67 anni**

# NUOVE NORME DAL 2012

## Pensione di vecchiaia ordinaria

66 anni uomini e donne nella p.a.  
con una elevazione temporale graduale

NEL 2021 PER TUTTI DA 66 A 67 ANNI

<b>ANNO</b>	<b><u>PENSIONE DI VECCHIAIA xTUTTI</u></b>	<b><u>LE DONNE SETTORE PRIVATO</u></b>
<b>2012</b>	uomini 66	donne 62
<b>2013</b>	uomini 66 e 3 mesi	donne 62 e tre mesi
<b>2014</b>	uomini 66 e 3 mesi	donne 63 e nove mesi
<b>2015</b>	uomini 66 e 3 mesi	donne 63 e nove mesi
<b>2016</b>	uomini 66 e 7 mesi	donne 65 e sette mesi
<b>2017</b>	uomini 66 e 7 mesi	donne 65 e sette mesi
<b>2018</b>	uomini 66 e 7 mesi	donne 66 e sette mesi

<b>ANNO</b>	<b><u>PENSIONE DI VECCHIAIA x TUTTI</u></b>	<b><u>LE DONNE SETTORE PRIVATO</u></b>
<b>2019</b>	uomini 66 e 11 mesi	donne 66 e undici mesi
<b>2020</b>	uomini 66 e 11 mesi	donne 66 e undici mesi
<b>2021</b>	uomini 67 e 2 mesi	donne 67 e due mesi
<b>2022</b>	uomini 67 e 2 mesi	donne 67 e due mesi
<b>2023</b>	uomini 67 e 5 mesi	donne 67 e 5 mesi
<b>2024</b>	uomini 67 e 5 mesi	donne 67 e 5 mesi
<b>2025</b>	uomini 67 e 8 mesi	donne 67 e 8 mesi

## TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

1. Nel 2015 potranno chiedere la permanenza in servizio i soggetti che vantano 66 anni e 3 mesi entro il 31.08 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data, biennio e fino a 70 anni per la maturazione del diritto, art. 509 comma 3 D.Lgs. 297/94.
2. Lavoratori che avendo maturato i requisiti entro il 31.12.2011 compiono 65 anni entro il 31.08.2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi negli altri casi, biennio 65/67 o 66/68, art.16 D.Lgs 503/92
3. Allegare il curriculum vitae e l'eventuale reiezione dell'istanza deve essere motivata dall'Amministrazione.
4. **ABROGATO VEDI SCHEDA SUCCESSIVA**

La legge 114 di conversione del DL 90/2014 in vigore dal 19 agosto 2014, abroga il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato.

Con il venir meno dell'art.16 del Dlgs 503/1992, le amministrazioni dovranno risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che ha raggiunto i 65 anni e ha acquisito il diritto a pensione entro il 31.12.2011. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni3 mesi) è ammessa solo per far sì che l'interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.

Le amministrazioni **possono** altresì, risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata:41 anni e sei mesi di contributi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini. In ogni caso il recesso non potrà avvenire prima dei 62 anni dopo il 2017 del dipendente per evitare riduzioni rispetto all'assegno per quanti accedono al pensionamento prima di questa soglia.

## In breve cosa prevede la circolare?

### La pensione diventa obbligatoria

per chi ha aggiunto i requisiti alla pensione entro il 2011 al raggiungimento dei 65 anni di età;

Per chi ha raggiunto i requisiti alla pensione dopo il 2011 al raggiungimento dei 66 anni e 3 mesi (pensione di vecchiaia) o dei 65 anni per i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti contributivi per la pensione anticipata.

### La pensione è facoltativa:

per chi ha aggiunto i requisiti alla pensione entro il 2011 al compimento dei 40 anni di contributi;

per chi ha aggiunto i requisiti alla pensione dopo il 2011 al perfezionamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (se dopo il 2017 non prima del raggiungimento di 62 anni di età).

Inps

Roma, 12-11-2014

Messaggio n. 8680

Termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps, interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all'art. 24 del DL 201/2011, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.

## *Limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale*

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che

*"Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età ...".*

Il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in **due diverse fattispecie alternative**:

al compimento del 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età. Ove l'interessato chieda l'applicazione del trattenimento fino alla maturazione del 40° anno di **servizio effettivo e sempre nel limite di 70 anni di età**, le Amministrazioni o enti datori di lavoro **possono collocare** a riposo d'ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto **quaranta anni di servizio** effettivo e nel limite di 70 anni di età; in tali ipotesi, quindi, non trova applicazione la c.d. media ponderata di cui al citato articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965 n. 965 e s.m.i. 2.

**Messaggio N. 008381 del 15/05/2012 Inpdap**

**DAL 2012**

**PENSIONE ANTICIPATA**

**in anticipo rispetto all'età di vecchiaia solo se sarà stata maturata un'anzianità contributiva**

**2012**

**di 42 anni e 1 mese uomini**

**di 41 anni e 1 mese donna**

**2013**

**di 42 anni e 5 mesi uomini**

**di 41 anni e 5 mesi donna**

## PENSIONE ANTICIPATA

2014/2015 di 42 anni e 6 mesi uomini  
di 41 anni e 6 mesi donna

2016/2017/2018 di 42 anni e 10 mesi uomini  
di 41 anni e 10 mesi donna

# PENSIONE ANTICIPATA

2019/2020

di 43 anni e 2 mesi uomini

di 42 anni e 2 mesi donna

2021/2022

di 43 anni e 5 mesi uomini


di 42 anni e 5 mesi donna

## Le ultime date utili per fruire del prepensionamento nelle PA

Tipo di pensione	Requisiti Diritto Pensione	Entro il	Finestra mobile	Decorrenza
Pensione Anzianità con le Quote	61 anni e 3 mesi, 35 anni di contributi e contestuale perfezionamento del quorum 97,3	30-dic-15	12 mesi	31-dic-16
Pensione Anzianità con 40 anni di contributi	40 anni di contributi	30-set-15	15 mesi	31-dic-16
Pensione di Vecchiaia	65 anni e 3 mesi di età e 20 anni di contributi	30-dic-15	12 mesi	31-dic-16

La tavola mostra le date entro cui deve risultare perfezionato un diritto a pensione, secondo la previgente disciplina pensionistica, per poter essere collocati in prepensionamento ai sensi dell'articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012. - [PensioniOggi.it](http://PensioniOggi.it)

## I termini per maturare un diritto a pensione nella 7° salvaguardia- PensioniOggi.it



Il Grafico mostra la data ultima utile per maturare un diritto a pensione, con la vecchia normativa, per l'accesso alla settima salvaguardia in discussione. La finestra mobile deve infatti aprirsi non oltre il 6 gennaio 2017 e, pertanto, i requisiti devono essere maturati almeno con un anno di anticipo. **Pensione di Vecchiaia:** Richiesto il perfezionamento di almeno 65 anni e 3 mesi di età (60 anni e 6 mesi per le lavoratrici del settore privato) unitamente a 20 anni di contributi entro il 31 Dicembre 2015. **Pensione di Anzianità:** Richiesto il perfezionamento di 2080 settimane di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica) entro il 30 Settembre 2015; oppure la quota 97,3 con un minimo di di 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi entro il 31 Dicembre 2015; **Comparto Scuola:** Richiesto il perfezionamento di uno dei requisiti sopra indicati (p. vecchiaia o anzianità) entro il 31.12.2015. **Autonomi:** Per gli autonomi la maturazione del diritto a pensione deve avvenire con 6 mesi di ulteriore anticipo alle date sopra esposte; inoltre il quorum da raggiungere nella pensione di anzianità è di 98,3 con almeno 62 anni e 3 mesi di età. *PensioniOggi.it*

# CONFRONTO PENSIONE

Calcolo con il sistema retributivo opzione contributivo (donne)

Stato

**Donna anni 60 anzianità contributiva anni 36**

Retribuzione	euro	2.325	mensili lordi	(irpef tra il 17/23%)
<u>Sistema retributivo</u>	euro	1.950	" "	Opzione euro 1.365 mensili lordi
<b>ANNI 57</b>				euro 1.265 mensili lordi

**Docente anni 60 anzianità contributiva anni 36**

Retribuzione alla cessazione	euro	2.455	mensili lordi
<u>Sistema retributivo</u>	euro	2.065	mensili lordi
Opzione contributivo	euro	1.460	mensili lordi
<b>ANNI 57</b>	euro	1.352	mensili lordi

# Clausola di salvaguardia

- Certezza del diritto per requisiti d'accesso per chi matura il diritto entro il 31.12.2011 secondo la vigente normativa può chiedere la certificazione di tale diritto all'ente di appartenenza e richiedere altresì ( il rispetto della tempistica per il pagamento del tfs). La certificazione è facoltativa e non incide sulla maturazione del requisito

# Clausola di salvaguardia

La richiesta (il modulo si rinviene sul sito Inps ex Inpdap) va indirizzata all'Ente/Amministrazione di appartenenza, nonché alla sede INPDAP competente in base alla sede di servizio.

**Per la norma di tutela, le dipendenti pubbliche che maturano al 31/12/2011 i requisiti di 61 anni e di anzianità pensionistica richiesta (15 o 20 anni), mantengono il diritto acquisito.**

**Pertanto possono accedere alla pensione:**

**Dal 1/9/2012  
con 62 anni di età  
Dal 1/9/2013  
con 63 anni di età  
Dal 1/9/2014  
con 64 anni di età  
Dal 1/9/2015  
con 65 anni di età  
Dal 1/9/2016  
con 66 anni di età**

# Lavoratori part time

Dipendenti pubblici (escluso dirigenti, militari, forze di polizia e corpo nazionale vigili del fuoco)

**Cumulo pensione di anzianità con retribuzione del rapporto di lavoro part time**

L'importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario. Non deve superare la retribuzione del full time.

No TFS- solo al termine - No riconversione a tempo pieno

Rideterminazione della pensione alla definitiva cessazione sulla complessiva anzianità contributiva

**Circ. inpdap 61 del 27.11.1997 - 68 del 22.07.2002 – 33 del 02.07.2003 Art.1 legge 662 del 23.12.1996 decreto.interm.(funzione pubblica e tesoro) 331 del 29.07.1997 g.u. 229 del 1.10.1997 di attuazione**

# PART-TIME + PENSIONE

Possono richiederlo:

1. coloro che hanno i requisiti al 31.12.2011 cioè QUOTA 96
2. coloro che hanno diritto alla pensione anticipata cioè 41 e 5 mesi se donne, 42 e 5 mesi se uomini entro il 31.12.2013.
3. Non possono richiederlo coloro coloro siano già in possesso dei requisiti contributivi e o anagrafici previsti per il collocamento a riposo d'ufficio.

## Novità all'orizzonte

La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia

La legge 214/2011 che prevede 41 anni e 3 mesi per le donne e 42 anni e 3 mesi per gli uomini per accedere alla pensione anticipata è in contrasto con l'art. 157 del Trattato sul funzionamento della UE che stabilisce la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la retribuzione.

E' già accaduto nel 2010 che è stato innalzato il requisito per le dipendenti pubbliche portandolo da 60 a 65 anni e poi a 66 anni

# **PENSIONE ANTICIPATA CON IL METODO CONTRIBUTIVO**

**Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996 potranno andare in pensione a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione purchè l'assegno non sia inferiore a un importo soglia pari per il 2012 a 2,8 l'assegno sociale**

**Diversamente dovranno aspettare il requisito di vecchiaia a patto che l'assegno pensionistico sia pari almeno a 1.5 volte l'assegno sociale**

**Se quest'ultima condizione non si verifica si deve puntare ai 70 anni**

# PENALITA'

**ETA' MINIMA DI PENSIONAMENTO**

**62 ANNI UOMINI E DONNE**

**PENSIONE ANTICIPATA**


**ACCOMPAGNATA DA UNA PENALIZZAZIONE PARI AL 2% PER OGNI ANNO DI ANTICIPO RISPETTO AI 62 ANNI. La penalizzazione passa da 2% a 1% se mancano due anni alla soglia dei 62 anni**

**SI APPLICA SULLA QUOTA RETRIBUTIVA**

**decreto legge n. 201 del 6/12/2011, pubblicato nella  
gazzetta ufficiale n. 284 del 6/12/11**

**Penalizzazione legge 214 del 22/12/2011**

**Art. 24, comma 10 da applicare alla pensione annua lorda calcolata con sistema  
retributivo al 31.12.2011**



decreto legge n. 201 del 6/12/2011, pubblicato nella  
gazzetta ufficiale n. 284 del 6/12/11

Penalizzazione legge 214 del 22/12/2011

Art. 24, comma 10 da applicare alla pensione annua lorda calcolata con  
sistema retributivo al 31.12.2011

È riproporzionata al numero di mesi

la nuova disposizione introdotta dal comma 2-quater aggiunto all'art.6 del DL  
"Milleproroghe" modifica l'articolo 24, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre  
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  
214. Testualmente:

«Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato  
decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale  
dei trattamenti pensionistici,

non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il  
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017,  
qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi  
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, *includendo i periodi  
di astensione obbligatoria per maternità, i periodi riscattati per  
omissione contributiva, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per  
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.».*

DL 101 del 31.08.2013 aggiunge " per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

Le assenze per i casi gravi legge 104 sono state inserite con la legge di stabilità 2014

# Milleproroghe 2012

## esenta i congedi

Il 23 febbraio 2012 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-

legge 29 dicembre 2011, n. 216.

• Interessati sono chi al 31 ottobre 2011 era assente per curare figli con disabilità grave in base all'art.42 comma 5 del decreto legislativo 165/2001.

(anche assistenza al coniuge/genitori da parte dei figli o dei fratelli o sorelle)

• Sembra escludere il congedo biennale frazionato

• Devono raggiungere il requisito dei 40 anni, indipendentemente dall'età, entro 24 mesi successivi

• Pensione dopo un ulteriore anno dal raggiungimento del requisito

• *Non risultano siano state impartite specifiche disposizioni dal MIUR*

## Nel limite di 2500 persone graduate dall'Inps per il pensionamento

> Il Ministero del Lavoro con circ. 44 del 12/11/2013 detta le indicazioni operative per usufruire dei benefici previsti dal comma 14 dell'art. 24 della legge 214/11.

La norma interessa coloro che nel 2011 erano in permesso per dedicarsi all'assistenza di figli o altri familiari con handicap gravi. Il diritto alla pensione, con le regole pre Fornero, deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2014.

E' fissata al 26 febbraio 2014 la data per la presentazione della richiesta.

Le istanze vanno presentate alla competente Direzione Territoriale del Lavoro tenuto conto della residenza dei richiedenti.

Si desume che resta disponibile l'unica finestra del 1° settembre successivo alla data del riconoscimento, Sono state impartite specifiche disposizioni dal MIUR con circolare 481 del 21 gennaio 2014

Salvaguardia introdotta dalla Legge 10 ottobre 2014, n. 147 (in G.U. 246 del 22/10/2014) recante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (c.d. sesta salvaguardia).

1.800 lavoratori, pubblici e privati, facendo valere i requisiti ante Fornero, purché maturino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2016 e a condizione che nel corso del 2011 fossero in congedo o in permesso mensile per assistere un familiare disabile in situazione di gravità.

In attesa di indicazioni da parte del Miur, si ritiene che l'estensione della sesta salvaguardia possa interessare anche il personale scolastico che abbia fruito nel 2011 di periodi di congedo straordinario di cui all' art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2001, ovvero fruito dei permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992.

I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda entro il 5 gennaio 2015 secondo le modalità indicate nella circolare n. 27 del 7/11/2014 del Ministero del Lavoro. INPS 19-11-2014 Messaggio n. 8881

**Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 189 del 14-08-2012**

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio**

**Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ( nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.)".**

## ART.14

(20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - *la circolare del MIUR n. 8719 del 5/9/2013 stabilisce che il personale in questione, può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 30 settembre 2013.*

## Art.2 comma 11 amministraz. statali

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ( soprannumero )

**La Funzione Pubblica con la circolare 3 del 29 luglio 2013  
avente  
per oggetto:**

**Art. 2 del decreto legge n.95 del 2012, convertito in legge  
n.135 del 2012, c.d. «spending review» – pensionamenti  
in caso di soprannumero**

Non risultano siano state impartite specifiche disposizioni  
dal MIUR.

Per costoro infatti i termini previgenti sono stati derogati al 30.12.2014. significa che si può lasciare il servizio senza penalizzazione alcuna se si è in possesso delle seguenti quote: quota 96 per gli anni 2011 e 2012 e quota 97 per il 2013-2014

La prima finestra utile per accedere alla pensione è l'anno 2012 per chi ha maturato quota 96 nel 2011 e l'anno 2013 per chi ha maturato quota 96 nel 2012.

Dal 01.01.2013 scatta quota 97. Infatti costoro dovranno invece di quota 96 maturare quota 97 e mesi 3 con la prima finestra utile che si aprirà nel 2014.

Ovviamente quota 97 deve essere maturata entro il 31.12.2013/2014 per poter lasciare il servizio entro il 30.12.2014/2015, termine ultimo per lasciare il servizio con i requisiti previgenti la riforma Fornero.

QUOTA 97: 62 ANNI DI ETA' O 61 E TRE MESI E RISPETTIVAMENTE 35 ANNI E 36 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA - La novità introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 125 del 2013 proroga la data al 31.12.2015

## METODO FLESSIBILE

- DAI 62 ANNI AI 70 ANNI SI APPLICANO I RELATIVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE CALCOLATI FINO A 70 ANNI ( ORA FERMI A 65)
- LAVORATORI E LAVORATRICI DELLA P.A. LA FASCIA DI FLESSIBILITA' E' COMPRESA TRA I 66 E 70 ANNI
- Comma 4 art. 24 di proseguire l'attività lavorativa fino a 70 anni,fermi restando i limiti ordinamentali dei settori di appartenenza

# MESSAGGIO N.145 del 10.01.2013 Ex Inpdap

*Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.*

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge

14 settembre 2011, n. 148, recante:

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

## SCUOLA FINESTRA FISSA UNICA

La pensione slitta di un anno (articolo 1, comma 21).

~~Con effetto dal 1° gennaio 2012 il personale della scuola andrà in pensione l'anno successivo a quello del conseguimento del diritto.~~ **Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del suddetto comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.**

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  
coordinato con la legge di conversione 14 settembre  
2011, n. 148, recante: "Ulteriori misure urgenti per  
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo."

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

Licenziamento "forzoso" (articolo 1, comma 16).

Possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva si applica anche agli anni 2012, 2013 e 2014.

# LEGGE "SALVA ITALIA" ART. 24 comma 20

## Pensionamento forzoso

riguarda chi ha matura i 40 anni di contributi, continuerà ad applicarsi ma, **a decorrere dal 1° gennaio 2012**, dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal nuovo decreto.

**(si configura come un vero e proprio licenziamento, con tutte le conseguenze del caso)**

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:

"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo."

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

Prosecuzione del rapporto di lavoro(articolo 1, comma 17)

È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età.

L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, trattiene in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi (il rifiuto della domanda deve essere motivato per iscritto D.m 22 del 12 marzo 2012 art.3)

65/67 anni fino al 31.12.2011    dal 2012 anni 66/68

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione **14 settembre 2011, n. 148**, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

**Preavvisi di pensionamento solo di coloro che intendono rimanere in servizio attivo fino al massimo consentito dalla legge.**

Procedura di contestazione dei preavvisi di pensionamento coatto

a) Impugnare il preavviso o il collocamento a riposo inviando una diffida individuale al direttore dell'USR e al dirigente UAT (ex USP) e chiedere la revoca del preavviso o del provvedimento preannunciando in caso contrario il ricorso al giudice del lavoro per le seguenti motivazioni (scegliere quelle effettivamente occorse):

1. Tardività del preavviso. Non pervenuto entro il 29.02.2012. Il mancato preavviso o il preavviso fuori termine comporta la sanzione prevista dall'art.32 del CCNL/2006. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i dirigenti ( scadenza contratto)

2. Assoluta genericità del preavviso, in quanto manca qualsiasi riferimento preciso alla situazione personale di ciascun destinatario.

Manca, inoltre, il presupposto previsto dall'art. 16, comma 11, del D.lgs. n. 98 del 2011, convertito con Legge n. 111 del 2011, in quanto l'Amministrazione interessata non ha “preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo”.

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

**Preavvisi di pensionamento solo di coloro che intendono rimanere in servizio attivo fino al massimo consentito dalla legge.**

3. Mancato rispetto del nuovo termine del pensionamento di vecchiaia che, a partire dal 1.1.2012, è stato innalzato a 66 anni di età. L'Amministrazione è tenuta ad applicare la norma sopravvenuta. Solo il dipendente, per legge, conserva il diritto al pensionamento con la normativa in vigore nel 2011 qualora abbia maturato i requisiti entro la predetta data

4. Applicazione erronea del limite massimo di contribuzione che a partire dal 1.1.2012 non esiste più e quindi non possono essere fatti valere dall'amministrazione gli anni di contribuzione (40 anni o la quota) maturati entro il 2011. L'amministrazione avrebbe potuto farli valere se avesse provveduto ai pensionamenti coatti prima dell'entrata in vigore della legge n. 214/2011.

b) Il tribunale competente è quello del luogo in cui si svolge il rapporto di lavoro

c) Ovviamente si intende che la permanenza in servizio fino a 66 anni non ha bisogno di essere autorizzata dal momento che è un obbligo che discende dalla legge n. 214/2011, art. 24.

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione **14 settembre 2011, n. 148**, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

**Preavvisi di pensionamento solo di coloro che intendono rimanere in servizio attivo fino al massimo consentito dalla legge.**

### **Mantenimento in servizio**

- a) Chi ha già usufruito di due anni di proroga non può avere altre proroghe (la Corte Costituzionale si è già pronunciata in proposito)
- b) Chi aveva chiesto due anni e ne ha avuto solo uno potrebbe chiedere il secondo solo se il provvedimento di concessione di un anno non preveda automaticamente il collocamento in pensione al termine dell'anno scolastico corrente
- c) Entro il 30 marzo 2012 è possibile chiedere la proroga di due anni oltre i 66 anni di età, nuovo limite per la pensione di vecchiaia

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 219

OGGETTO:

Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.

## Premessa

1. Soggetti che accedono al sistema contributivo (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)

2. Supplementi di pensione

2.1 Supplementi su pensione dell'assicurazione generale obbligatoria delle gestioni dei lavoratori autonomi

2.2 Supplementi su pensioni nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

3. Pensione supplementare

3.1 Pensione supplementare a carico della Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: chiarimenti

4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012

5. Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età

6. Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011

6.1 Soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012

6.2 Irrevocabilità della domanda di opzione

7. Esercizio della facoltà di computo nella Gestione separata: soggetti che maturano i requisiti per l'esercizio alla facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012

7.1 Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011.

---

*segue*

8. Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici

9. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)

10. Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (art.24, comma 14)

10.1 - Regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni

11. Pensioni in totalizzazione

11.1 - Posticipo delle decorrenze nei confronti dei Soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

11.2 - Pensioni in regime di totalizzazione (articolo 24, comma 19, del d.l. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011)

11.3 - Decorrenza dei trattamenti in regime di Totalizzazione

11.4 - Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in regime di totalizzazione

12. Lavoratori extra-comunitari rimpatriati

13. Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni

14. Indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale

15. Cumulo dei periodi assicurativi: circolare n. 116 del 2011

# Manovra correttiva legge n. 122/2010

- Elevazione dell'età di pensionamento per vecchiaia a 65 anni per le donne del pubblico impiego:

➡ graduale elevazione dal 2010 fino al 2018: legge 3 agosto 2009, n. 102

➡ accelerazione dell'elevazione a decorrere dal 2012: art. 12, comma 12 sexies.

- Eliminazione del trasferimento gratuito dei contributi da INPDAP a INPS

> in caso di cessazione senza diritto a pensione (art. 12, ha abrogato legge n° 322/1958 onerosa la ricongiunzione ai sensi dell'art.1 l.29/79)

- Nuove modalità di calcolo del Trattamento di fine servizio secondo le regole previste per il Trattamento di fine rapporto (art. 12, comma 10)

● Dilazione delle liquidazioni dei pubblici dipendenti in 2 o tre tranches annuali per importi rispettivamente superiori ai 90.000 e inferiori a 150.000 ovvero

>150.000 euro.(art. 12, comma 7)

- Introduzione della "finestra mobile" di 12 mesi per decorrenza della pensione di vecchiaia e anzianità per chi matura i requisiti dal 2011(art.2,c.1 e 2) e spostamento a 18 mm la decorrenza della pensione nella totalizzazione

# IL CRITERIO A SCORRIMENTO MANOVRA L.122/2010

## RITARDA LE USCITE DAL LAVORO

Il posto si conserva fino all'arrivo della pensione legge 31/2008

DECORRENZA PERSONALIZZATA COLLEGATA AL MOMENTO IN CUI SI RAGGIUNGONO I REQUISITI A FAR DATA DAL 01.01.2011 SIA PER IL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA SIA PER QUELLO DI ANZIANITA'

### DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI PERSONALE DELLA SCUOLA ESCLUSO

ANZIANITA'	→	12 MESI A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI
VECCHIAIA	→	12 MESI A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI
TOTALIZZAZIONE	→	18 MESI A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI

# La pensione di vecchiaia

- Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età **con almeno 15 anni di servizio** (14 anni 11 mesi 16gg.)
- Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al **31.12.1992** sono richiesti **almeno 20 anni** (19 anni 11 mesi 16 gg)
- Le donne, ancorchè dimissionarie, conseguono il diritto con gli stessi requisiti dal compimento **dei 60 anni ( entro il 31.12.2009)**

# La decorrenza della pensione di vecchiaia dal 2008

Maturazione dei requisiti: ENTRO IL 31.12.2010

entro il 1° trim. —————> si accede dal 1° luglio

entro il 2° trim. —————> 1° ottobre

entro il 3° trim. —————> 1° gennaio anno succ.

entro il 4° trim. —————> 1° aprile anno succ.

**SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - LA LEGGE  
102/2009 INTRODUCE 5 SCALINI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA  
DELLE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO**

**(CASSA STATO E CPDEL)**

**età**



E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2011 - supplemento ordinario n. 276, la legge n. 214 del 22/12/2011 che converte con modifiche il decreto legge n. 201 del 6/12/2011.

## 10) Soppressione della pensione privilegiata

E' escluso il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Sono abrogati gli istituti che comportavano un riconoscimento come risarcimento (equo indennizzo) oppure nei casi più gravi come maggiorazione della pensione (pensione privilegiata) a quanti riportavano danni permanenti in seguito ad infortuni capitati sul luogo di lavoro mentre erano in servizio.

# GESTIONE SEPARATA INPS

## Totalizzabile non ricongiungibile

Sistema di calcolo contributivo

Art.24 comma 6 lettera b

2011 Diritto autonomo anni 65 + 5 anni di contribuzione  
anni 60 le donne

donne 63 anni e 6 mesi - 64 e 6 mesi - 65 e 6 mesi

2012

2014

2016

2012 Diritto autonomo anni 66 + 5 anni di contribuzione uomini  
oppure

Essere titolare di una pensione INPS/INPDAP anni 65 con  
qualsiasi versamento

G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 - **legge 15 luglio 2011, n. 111** che ha convertito il D.L. 6 luglio 2011, n. 98- in vigore dal 17 luglio 2011

## PENSIONI DI REVERSIBILITA' DAL 2012

### A MISURA DI MATRIMONIO

matrimonio contratto da meno di 10 anni ( oltre i 70 anni - diff eta' di oltre 20) *riduzione del 10% per ogni anno mancante*

### PENSIONI - LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

**Per il biennio 2012/2013 le pensioni saranno rivalutate per intero nella fascia fino a 1.441 euro, oltre quest'ultima soglia la rivalutazione sarà azzerata.**

### CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE

Dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da effettuarsi sui trattamenti pensionistici pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

TFR/BUONUSCITA/IND.DI ANZIANITA/IPS

(articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32).

**NUOVI TERMINI DI LIQUIDAZIONE SECONDO LA  
CAUSA DI CESSAZIONE**

dal 13 agosto 2011 e (dal 01.01.2012 scuola)

**Non sono interessati i lavoratori che hanno  
maturato i requisiti del pensionamento  
prima di tali date**

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

TFR/BUONUSCITA/IND.DI ANZIANITA/IPS

(articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32).

**REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO CONSEGUITI DAL  
01.01.2012 AL 31.12.2013**

- > 105 gg. dalla data di cessazione  
per inabilità/decesso**
- 15 gg. per l'Amministrazione**

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

TFR/BUONUSCITA/IND.DI ANZIANITA/IPS

(articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32).

- 180 gg.(90) dalla data di cessazione per limiti di età - di servizio -collocamento d'ufficio 40 anni
- > Inpdap ulteriori 90 gg

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

TFR/BUONUSCITA/IND.DI ANZIANITA/IPS

(articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32).

- > 180 gg. dalla data di cessazione
- per limiti di servizio la liquidazione del TFR
- > Inpdap ulteriori 90 gg

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante:  
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

TFR/BUONUSCITA/IND. DI ANZIANITA/IPS

(articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32).

➤ **24 mm**

**per dimissioni volontarie - destituzione**

**altre cause**

> **Inpdap ulteriori 90 gg**

## IMPORTO E RATEIZZAZIONE

-in un unico importo annuale se la prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro lordi;

-in due importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro lordi. Il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

-in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro lordi, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro lordi, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro lordi e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) stabilisce i nuovi termini di liquidazione e pagamento del TFS E TFR

I soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 il pagamento sarà effettuato:

-in un unico importo annuale se la prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro lordi;

-in due importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro lordi.

Il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

-in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro lordi, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro lordi, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro lordi e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

I tempi di corresponsione sono modificati: dopo 12 mesi (non più 6) in caso di pensione di vecchiaia o cessazione d'ufficio, invariati i 24 mesi negli altri casi.

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione **14 settembre 2011, n. 148**, recante:

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n.216)

### PUBBLICO IMPIEGO/TFS

Il comma 32 in esame conferma che la durata dell'incarico dirigenziale può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

#### La liquidazione del trattamento di fine servizio

Sarà calcolata sulla retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

Tale norme si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011

# MANDATO ELETTIVO

NOTA OPERATIVA INPDAP del 25/7/2011 Numero 19

Contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al d.lgs 16 settembre 1996, n.564, come modificato e integrato dal d.lgs. 29 giugno, n.278 e dall'art.38 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

- Istanza del Consigliere in aspettativa entro il 30 settembre
- Modulistica sito Inpdap
- versamento F24
- contributo previsto a carico del lavoratore ai fini pensionistici e Fondo Credito

## MANDATO AMMINISTRATIVO

Espletamento di mandati elettivi amministrativi ai sensi dell'art.81 comma 1, del decreto legislativo 267/2000 T.U.E.L. modificato dall'art.2, comma 24, della Legge n.244 del 24/12/2007 -

## RIFERIMENTI NORMATIVI

INPDAP

Informativa n. 22 del 23.6.2003

Circolare n.15 del 19/06/2007,

Nota Operativa n. 3 del 21/01/2008

Circolare n. 6 del 18 luglio 2008

## Le altre prestazioni:

Pensione di inabilità "normale"

### ENTI LOCALI

#### Due prestazioni

Cessati dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi e 16 gg) (art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97) decorrenza dal giorno successivo alla cessazione

Cessati dal servizio per inabilità alle mansioni, con almeno 20 anni di servizio (19 anni 11 mesi e 16 gg) (art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97) decorrenza dal giorno successivo alla Cessazione

# Le altre prestazioni:

## **Pensione di inabilità PER TUTTI**

**(art. 2 comma 12 L. 335/95)**

**E' la prestazione che spetta agli iscritti cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con almeno 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio.**

**Decorrenza giorno successivo alla cessazione dal servizio oppure dal 1° del mese successivo alla data della domanda, se prodotta dopo il collocamento a riposo**

# LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

NOVITA' 2011 circ. Inpdap 56 del 22.12.2010

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO :**


**ENTRAMBI I REQUISITI (ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI) DEVONO ESSERE CONSEGUITI PRIMA DELLA CESSAZIONE.**

## Cumulo dei periodi assicurativi


Per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l'erogazione in pro quota della soprannominata prestazione.

La circolare Inps n.116 del 09/09/2011 tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, e illustra i criteri applicativi delle disposizioni normative.


# superstiti



# superstiti



# superstiti



# La pensione ai superstiti PER TUTTI

## La pensione di reversibilità

E' la prestazione che spetta ai superstiti del titolare di pensione.

## La pensione indiretta

E' la prestazione che spetta ai superstiti dell'assicurato che, alla data di morte, poteva vantare almeno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte

## **ALIQUOTE DI REVERSIBILITA' CON LIMITI IN BASE AL REDDITIO**

<b>CONIUGE SOLO</b>	<b>60%</b>
<b>CONIUGE CON UN FIGLIO</b>	<b>80%</b>
<b>CONIUGE CON DUE O +FIGLI</b>	<b>100%</b>
<b>FIGLIO SOLO</b>	<b>70%</b>
<b>DUE FIGLI</b>	<b>80%</b>
<b>TRE O + FIGLI</b>	<b>100%</b>
<b>GENITORI FRATELLI E SORELLE</b>	<b>15%</b>

# Limitazione in base al reddito

LIMITI DI REDDITO	PERCENTUALI DI PENSIONE CUI SI HA DIRITTO
Reddito non superiore a tre volte il minimo <b>INPS</b>	intera
Reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo <b>INPS</b>	75%
Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo <b>INPS</b>	60%
Reddito superiore a cinque volte il minimo <b>INPS</b>	50%

Nessuna limitazione nel caso coesistano, con il coniuge, anche orfani minori, studenti o inabili

# Pensione di reversibilita

Per l'anno 2013

Reddito inferiore a tre volte il minimo Inps 100% della quota di legge (euro 19.321,27 nessuna riduzione)

Reddito compreso fra tre e quattro volte il minimo Inps riduzione del 25%

Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo Inps riduzione del 40%

Reddito superiore a cinque volte il minimo Inps riduzione del 50%

La quota percentuale spettante per legge al coniuge e del 60% applicando le trattenute sopra indicate la pensione rispetto a quella dovuta al defunto diventa in pratica del 45%, del 36% e del 30%.

# **PENSIONE DI REVERSIBILITA' AL CONIUGE DIVORZIATO**

**Legge 28.12.2005 n. 263 art.5 modifica i commi 2 e 3 dell'art.9 della legge 1.12.1970 n.898 e dispone che ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato è necessaria le preesistenza di una pronuncia positiva sul diritto all'assegno divorzile.In assenza dell'assegno in questione non consegue il diritto.**

**In presenza dell'assegno divorzile la quota di pensione spettante all'ex coniuge deve essere sempre attribuita su mandato giudiziario**